



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA

Determinazione n. 64 del 21 dicembre 2018

OGGETTO: Assegnazione del servizio per la gestione in outsourcing dell'archivio ricorsi definiti del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna sede di Bologna per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 alla Società Italarchivi di Parma.

CIG : Z922673EA2

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, la quale all'art. 1, comma 450 dispone: “dal 1° luglio 2007, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l'art. 36, nel testo novellato dal d.lgs 56/2017;

Vista la direttiva n. 3 del 19 giugno 2017 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, in sostituzione integrale della circolare del medesimo Segretariato n. 1 del 25 gennaio 2017;

Considerato che è in scadenza il contratto per il servizio in outsourcing dell'archivio ricorsi definiti con ITALARCHIVI (31 dicembre 2018, determina n. 45 del 7 agosto 2018) e che è intenzione della scrivente stipulare un contratto, per il 2019, con la medesima società, è opportuno ripercorrere le tappe relative al servizio in oggetto:

-In data 6/3/2015 è pervenuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali l'autorizzazione allo scarto prot. 3397, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alla proposta di scarto di cui al verbale della Commissione di scarto del 13 novembre 2014, che descrive l'oggetto dello scarto in questi termini: *‘ I ricorsi attualmente conservati presso la soc. ITALARCHIVI srl di Parma dal 1974 al 2004 (30 anni) –scartando tutto il fascicolo e conservando solo gli originali delle sentenze presso questo Tribunale’;*

A seguito di ciò è intervenuta, su richiesta della scrivente, anche l'approvazione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa della revisione spesa 2017 –prot. 13311 del 9/10/2017, nella parte relativa al capitolo 2304, che assegna *‘la somma richiesta per effettuare lo scarto e l'invio al macero dei fascicoli dei ricorsi definiti relativi alle annualità 1985-2004’;*

In base a tali premesse la scrivente aveva ritenuto di poter, anche grazie all'uso massivo di armadi compattatori, trasferire quanto conservato presso la sede di ITALARCHIVI nei locali di archivio della nuova sede di questo Tribunale.

A questo risultato, peraltro, si sono contrapposti due ostacoli:

-il primo derivante dai numerosi rinvii della consegna degli archivi dell'immobile sito in Via Massimo D'Azeglio, 54, che hanno consentito il trasloco degli archivi, siti nella precedente sede, solo dal 6 luglio 2018, e che, pertanto, hanno obbligato la scrivente a stipulare, per il periodo 1/7/2018-31/12/2018, con determina n. 45/2018 l'assegnazione del servizio in outsourcing –in scadenza- alla società ITALARCHIVI srl;

-il secondo, di ordine metodologico, ha visto la scrivente impegnata ad acquisire la certezza di poter correttamente scartare il materiale infratrentennale, stanti le prescrizioni dell'art. 41 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e nonostante l'autorizzazione allo scarto del 6/3/2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali, prot. 3397, fosse stata rilasciata espressamente ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; in tale ottica la scrivente aveva richiesto al Segretariato Generale l'autorizzazione allo scarto dei fascicoli definiti fino al 2004 e, con nota prot. 10299 del 20/07/2017, il Segretario delegato per i TAR ha risposto che 'l'autorizzazione all'attività di scarto e invio al macero compete alla Commissione della Direzione Generale Archivi, servizio II –Patrimonio archivistico';

in seguito, pertanto, la scrivente ha autorizzato a fine tuzioristico solo lo scarto dei ricorsi definiti fino al 1987, continuando a ribadire l'intenzione di scartare il materiale conservato nell'archivio esterno fino all'anno 2004, nelle sedute della Commissione di scarto degli atti di archivio che si sono tenute presso il T.A.R. il 20 luglio ed il 15 ottobre 2018; tuttavia la questione della scartabilità delle annate definite fino al 2004 non si può ritenere, in quella sede, definita.

Pertanto, alla luce delle disposizioni di legge ed anche della proposta di massimario di scarto della documentazione predisposta dal Consiglio di Stato in data 11 giugno 1997, pubblicata sul sito della DGA, la scrivente ritiene opportuno sottoporre **formalmente** la questione della ammissibilità dello scarto infratrentennale alla Commissione della Direzione Generale Archivi, servizio II –Patrimonio archivistico';

Considerato che, al momento, non è possibile prevedere la determinazione che verrà assunta dalla Commissione predetta in ordine alle annualità oggetto dello scarto ed invio al macero;

Preso atto che, nella relazione programmatica per le annualità 2019-2020-2021, al cap. 2304 "Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito" la pendenza delle operazioni di scarto e la conseguente incertezza circa la mole del materiale da conservare in archivio ha comportato l'indicazione di un canone annuale di deposito, incluso il costo di una eventuale uscita anticipata definitiva dei fascicoli, per un totale di € 10.444,39 (Iva esclusa);

Vista la proposta economica della società ITALARCHIVI srl n. 201800581, del 17/12/2018, di pari importo;

Considerato che si è provveduto a richiedere, per le vie brevi, all'incaricato della società ITALARCHIVI la scelta fra la prestazione di garanzia definitiva ovvero di un miglioramento dell'offerta;

Verificata la disponibilità a proporre un miglioramento della suddetta offerta;

Vista la proposta economica n. 597 del 20 dicembre 2018 della società ITALARCHIVI srl, acquisita agli atti di questo Tribunale con prot. 1023 del 20 dicembre 2018, di € 10.391,60, migliorativa della precedente e che, pertanto, può sostituire la prestazione di garanzia definitiva;

Acquisito il CIG;

Verificata la regolarità contributiva;

Verificato che la società suddetta non ha sottoscritto alcun contratto di sub-appalto;

Atteso che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura;

Considerato che la società ITALARCHIVI srl è iscritta al mercato elettronico e che l'iscrizione garantisce i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale;

Ritenuto di assegnare direttamente il servizio, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, alla società ITALARCHIVI;

DETERMINA

- 1) di assegnare il servizio in oggetto alla soc. ITALARCHIVI srl per il periodo dal 1 gennaio 2019 -31 dicembre 2019;
- 2) che il costo presunto per i canoni di deposito per il periodo dal 1 gennaio 2019 -31 dicembre 2019 è di €. 12.677,75 (Iva 22% compresa – 10.391,60 Iva esclusa);
- 3) che il costo annuo presunto per la movimentazione è stato calcolato in € 732,00 (Iva compresa – 600,00 Iva esclusa), pari a un costo mensile di € 61,00 Iva compresa ed € 50,00 Iva esclusa;
- 4) che all'onere di cui ai precedenti punti 2) e 3) di €. 13.409,75 Iva compresa (€ 10.991,60 Iva esclusa) si provvederà con i fondi che saranno assegnati sul capitolo 2304, piano di gestione 8, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto competenza 2019 (voce analitica di spesa “archivi”)

Dichiara, ai sensi della 31 del d.lgs 50/2016, di designare responsabile del procedimento la dott.ssa Luciana Berenga.

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa–sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. 50/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Caterina Grechi